

---

*Ordinanza 18 dicembre 1999, n. 3028.*

**Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 ed altri interventi di protezione civile.**

(G.U. n. 301 del 24.12.1999)

CAPO I

MISURE PER I TERRITORI  
DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DELLE PROVINCE DI AREZZO E RIETI  
INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

**Art. 1**

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998, ed all'art. 50 della legge n. 448/1998.
2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-bis, della legge n. 61/1998 già prorogato è differito al 31 dicembre 2000.
3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 2000.
4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.
5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1999 è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).

---

(1) *Il termine del 31 dicembre 2000 è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 10, comma 1, dell'Ordinanza n. 3101/2000.*

**Art. 2**

1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 ricomprende anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori.
2. Tra le spese previste dall'art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 226/1999, sono comprese anche quelle che gli enti pubblici debbono sostenere per la locazione dei locali ove vengono trasferiti provvisoriamente i pubblici servizi, fino alla fine dei lavori di riparazione degli edifici di cui al comma 1, nei limiti stabiliti dalle regioni Marche ed Umbria e nei comuni interessati.
3. Al fine di completare gli interventi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, le regioni Marche ed Umbria possono utilizzare le disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e all'art. 50 della legge n. 448/1998, per un importo non superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61/1998.

### **Art. 3**

1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e per il cablaggio degli impianti, conseguenti all'interramento delle reti dei servizi elettrici, telefonici e del metano, al fine di assicurare una contestuale e completa esecuzione degli interventi nei programmi di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998.

### **Art. 4**

1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione o al recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Una volta individuati le aree ed i soggetti gestori, il responsabile comunale del procedimento convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Entro quarantacinque giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alle attività di cui all'art. 27, comma 3 e stabilisce le condizioni e le prescrizioni di cui all'art 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, anche in deroga alle previsioni del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, il comune autorizza, se del caso, la realizzazione e gestione dello stoccaggio e del trattamento per il recupero degli inerti, indicando anche le modalità ed i tempi di smaltimento finale o di recupero degli stessi inerti, in ogni caso non superiori a tre anni dalla data dell'autorizzazione, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla regione in materia di recupero e smaltimento dei materiali inerti.

### **Art. 5**

1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati provvisoriamente dai nuclei familiari già ospitati nei moduli abitativi mobili; l'importo del canone è stabilito dalle regioni medesime (1).
2. Avvalendosi delle disponibilità di cui al comma 1, la regione Umbria è autorizzata a sostenere le spese relative alla sistemazione provvisoria degli anziani assistiti dall'Opera pia casa Serena di Foligno fino al rientro nei locali ripristinati.

---

(1) *L'art. 12, comma 1, dell'Ordinanza n. 3076/2000, prevede che le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per la locazione degli alloggi recuperati o realizzati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 398/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 493/1993, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 7 della L. n. 61/1998.*

### **Art. 6**

1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei confronti

anche dei soli proprietari che non hanno aderito al consorzio o che comunque si oppongono alla realizzazione degli interventi.

#### **Art. 7**

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilità dovessero risultare insufficienti a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998.

#### **Art. 8**

1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61/1998, può prevedere il finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio strategico danneggiato sia della spesa per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire i servizi strategici, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a) impossibilità di conferire, anche tramite prescrizioni tecniche specifiche, all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica;
  - b) la spesa per conferire all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica sia superiore alla spesa complessiva per la riparazione dell'edificio medesimo con diversa destinazione d'uso e per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire il servizio strategico.

#### **Art. 9**

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2742 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle province di Arezzo e Rieti è assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana la somma rispettivamente di lire 10 miliardi e 2,5 miliardi.
2. L'onere di cui al precedente comma pari a lire 12,5 miliardi è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 10**

1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche un ulteriore contributo di lire 3,4 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **Art. 11**

1. Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle regioni Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 31 dicembre 2000(1).

---

*(1) Termine ulteriormente differito al 31 dicembre 2001 dall'art.8, comma 1, dell'Ordinanza n. 3076/2000.*

OMISSIS